

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)

Anno 2014

*approvato con deliberazione consiliare  
nr. 40 del 15/04/2014*

*modificato con deliberazione consiliare  
nr. 72 del 09/09/2014*

*modificato con deliberazione consiliare  
nr. 39 del 30/06/2015*

*modificato con deliberazione consiliare  
nr. 91 del 20/12/2017*

*modificato con deliberazione consiliare  
nr. 5 del 22/02/2018*

*modificato con deliberazione consiliare  
nr. 51 del 30/09/2020*

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27/12/2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente è disciplinato da apposito regolamento di gestione del servizio.

## **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto del tributo è il possesso, o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati come identificati dal successivo art. 10. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

## **Art. 5 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati come identificati dal successivo art. 10. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario

riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

#### **Art. 6 - Obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione di cui al successivo art. 23 comma 5.
3. La cessazione dà diritto all'eventuale rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.
4. Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

#### **Art. 7 - Tariffa del tributo**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999.
3. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base alle categorie di contribuenza di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato 1 al presente regolamento, unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile.

#### **Art. 8 - Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
  - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, di categoria A, B, C fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
  - b. per tutte le altre unità immobiliari categorie D ed E la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione di cui al successivo articolo 23 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138 del 1998.
4. La superficie calpestable di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 9 - Piano Finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente ed al comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale.
2. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale:
  - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 10 - Locali ed aree scoperte soggette al tributo**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative possedute o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, e le aree condominiali detenute o possedute in via esclusiva.
3. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dalla

presenza di impianti ed attrezzature o comunque ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

#### **Art. 11 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità, quali ad esempio:
  - a. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
  - b. le unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e/o prive di qualsiasi utenza attiva;
  - c. le unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzate;
  - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - e. le superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
  - f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - g. le aree di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - h. i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
  - i. i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
  - j. le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
  - k. i locali e le aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
  - l. i locali e le aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - m. le superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.
  - n. i locali e le aree di cui il Comune è possessore o detentore e che sono dal medesimo utilizzati per i propri fini istituzionali.
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

## **Art. 12 - Produzione di rifiuti speciali non assimilati**

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per luogo di produzione di rifiuti speciali di cui al comma precedente si intendono esclusivamente le aree o parti di esse le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi (superfici di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc.). Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, magazzini, ecc.). Sono tuttavia comprese le parti di aree dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento ad imposizione delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti delle aree dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Descrizione attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetriere	10%
Attività industriali o artigianali di produzione di beni	25%
Autolavaggi, distributori di carburanti	10%

4. L'esenzione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 e nella relativa planimetria.
5. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti verranno riconosciute solo ai contribuenti che provvedano a fornire entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.

6. In caso di aziende che smaltiscano gli scarti di produzione attraverso generatori di calore posti all'interno dell'azienda stessa verrà applicata l'esenzione di cui al comma 1 o nel caso di obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, verrà ridotta la superficie tassabile del 25%. Per poter usufruire dell'esenzione/riduzione dovrà essere presentata apposita autodichiarazione entro il 28 febbraio di ogni anno. Con la presentazione di tale dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare lo smaltimento.
7. Per il primo anno di applicazione del tributo la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro il 31/05/2014.

### **Art. 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'emissione dell'avviso di liquidazione.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di occupazione dello stesso immobile da parte di più nuclei familiari è necessario presentare un'unica dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 23 specificando i nominativi che compongono ogni nucleo e indicando come numero di occupanti la somma dei componenti di ogni nucleo familiare.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a. anziano collocato in casa di riposo;
  - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
  - c. soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;  
a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Qualora i soggetti di cui alle lettere a, b, c di cui al comma precedente risultino come unici componenti del nucleo familiare ed assumano residenza in altro luogo, si considera ai fini del calcolo un unico componente, previa richiesta documentata, purché i locali vengano tenuti a disposizione per i propri usi.
6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

#### **Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. La categoria associata all'attività (vedi allegato 1) verrà determinata attraverso le tabelle di conversione di cui agli allegati 2 e 3. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **Art. 15 - Riduzione della raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% del tributo. A tal fine gli utenti dovranno presentare al Comune apposita autodichiarazione di impegno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio domestico, ovvero, qualora residenti in area agricola a provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il 28 febbraio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Per il primo anno di applicazione, ai fini dell'ottenimento della riduzione tariffaria in corso d'anno, la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro il 31/05/2014. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici



esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

2. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 3 anni, che adottano l'uso dei pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione del 25% del tributo, per i mesi di effettivo utilizzo. La riduzione sarà concessa su presentazione dello scontrino fiscale, fattura, o altra documentazione comprovante il possesso di almeno 16 pannolini lavabili (o noleggio dei medesimi e lavaggio esterno) e cesserà al termine dell'utilizzo e comunque non oltre il compimento del 3 anno di età del bambino.

Per poter applicare la riduzione è necessario presentare specifica domanda al Comune e l'applicazione decorrerà dal mese successivo. Sarà computabile nell'anno in corso solo se pervenuta entro il 28 febbraio dell'anno medesimo. Per il primo anno di applicazione, ai fini dell'ottenimento della riduzione tariffaria in corso d'anno, la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro il 30/09/2015. Decorso tale termine sarà inserita a conguaglio l'anno successivo. La concessione della riduzione è subordinata al non utilizzo del servizio di doppio ritiro dell'indifferenziato. Con la presentazione della sopra citata domanda il soggetto beneficiario autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati ad effettuare eventuali controlli, impegnandosi a dare comunicazione in caso di interruzione dell'utilizzo dei pannolini lavabili.

#### **Art. 16 - Riduzione per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo a proprie spese rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata, secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	30%
Oltre		50%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente  $K_d$ ) della categoria corrispondente, mentre verranno considerati ai fini del calcolo esclusivamente i rifiuti assimilati avviati al riciclo elencati nell'allegato n. 4.

4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.
5. Per il primo anno di applicazione del tributo la presentazione della documentazione potrà essere effettuata entro il 31/05/2014.

#### **Art. 17 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche e non domestiche**

1. La tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
  - b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente purchè non superiore a 183 giorni nell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
- 1 bis. La tariffa del tributo è ridotta del 50% per le superfici relative alle aree scoperte operative delle utenze non domestiche solamente se utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

#### **Art. 18 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non può superare il 70% del tributo.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Art. 19 - Zone non servite**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. I possessori o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

#### **Art. 20 - Mancato svolgimento del servizio**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

#### **Art. 21 - Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 10% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
  - a. occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
  - b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
  - c. occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
  - d. occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
  - e. occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

9. Al tributo giornaliero non si applica la riduzione di cui all'art. 17 comma 1 lett. b) del presente regolamento.
10. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per le occupazioni del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio preposto alla gestione del tributo tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art. 22 - Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

#### **Art. 23 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta l'occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dal giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:  
Utenze domestiche
  - a. generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito telefonico;
  - b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
  - c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e se esistente numero dell'interno superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
  - d. copia planimetrie in scala e/o quotate allegare alle autorizzazioni edilizie;

- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b. generalità del rappresentante legale denunciante;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e se esistente numero dell'interno, le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;
- e. copia planimetrie in scale e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
- f. data di inizio della detenzione o del possesso o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta, anche con firma digitale.

- 8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su modelli a disposizione degli utenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltre fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.
- 9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
- 10. I soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
- 11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.
- 12. Per il primo anno di applicazione del tributo per le variazioni intervenute a decorrere dal 01/01/2014 la dichiarazione potrà essere presentata entro il 31/05/2014.

## **Art. 24 - Riscossione**

- 1. Il Comune invia ai contribuenti l'avviso di liquidazione del tributo.

2. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con la deliberazione delle tariffe TARI. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili quelle deliberate l'anno precedente.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Nel caso in cui per eventi imprevedibili o per ritardo nella spedizione da parte del Comune, gli avvisi di liquidazione del tributo di cui al comma 1 non dovessero pervenire in tempo utile per poter effettuare il versamento alla scadenza stabilita la Giunta potrà prorogare il termine di scadenza del pagamento del tributo non oltre 30 giorni.

#### **Art. 25 - Rateizzazione del pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi.**

1. Il contribuente che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazione all'Ufficio Entrate e Tributi può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui al comma 3 dell'articolo 29 secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. **ABROGATO**
3. **ABROGATO**
4. **ABROGATO**

#### **Art. 26 - Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo deve richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali dalla data del versamento a cui si somma 0,25.
3. Le somme da rimborsare a titolo di TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) e a titolo di TARI possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 90 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

#### **Art. 27 - Importi minimi per versamenti e rimborsi**

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22 sia superiore ad € 12,00.
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 21 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 3,00.

3. Non viene esperita istruttoria e non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.

### **Art. 28 - Funzionario Responsabile**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 29 - Verifiche ed accertamenti**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il Comune procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio preposto alla gestione del tributo nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità e planimetrie rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, nonché in base alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni di cui all'art. 30 del presente regolamento, e delle spese di notifica.
4. Nel caso di omesso pagamento dell'avviso di liquidazione di cui all'art. 24 il Comune provvede a notificare al contribuente, entro il 31/12 del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento anche a mezzo

posta con raccomandata con avviso di ricevimento. L'avviso indica le somme da versare in un'unica rata entro 60 giorni dalla ricezione con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento pari al 30% dell'importo non versato, oltre agli interessi di mora e si procederà al recupero delle somme dovute tramite avviso di accertamento esecutivo ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso qualora l'ammontare dovuto comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 30 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo si applica l'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29 comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito delle violazioni contestate si applicano gli interessi nella misura del tasso legale a cui si somma 0,25. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

### **Art. 31 - Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato pagamento degli avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019 sarà effettuata la riscossione coattiva mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Per gli atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01/01/2020 la riscossione coattiva è effettuata tramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, nonché in base al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.



### **Art. 32 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge n. 147 del 27/12/2013, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 33 - Norme transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013 è soppressa l'applicazione della TARES.